

(N. 2287)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori JERVOLINO RUSSO, CECCATELLI, CODAZZI, COLOMBO SVEVO, ALIVERTI, ROMEI, TOROS, DE CINQUE, LOMBARDI, DI STEFANO, LOTTI Angelo, ACCILI, COSTA, BOMBARDIERI e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1987 *

Nuove norme per l'iscrizione delle casalinghe alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema del riconoscimento del valore sociale del lavoro casalingo e di una sua adeguata tutela è, da sempre, presente all'attenzione politica della Democrazia cristiana.

Ne è, fra l'altro, dimostrazione il disegno di legge n. 203, di cui è prima firmataria la democristiana senatrice Ceccatelli, presentato al Senato il 5 ottobre 1983, il quale, collegandosi alle scelte di fondo della nostra Costituzione ed alla Risoluzione n. 28 del 1975 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, riconosce, appunto, il valore sociale del lavoro casalingo e ne dà una precisa definizione giuridica, prevedendo, fra l'altro, l'istituzione di un Fondo regionale, collegato con il Fondo sociale europeo per la costituzione e la gestione di cooperative di donne casalinghe, al fine di mettere a frutto sociale le articolate professionalità che le casalinghe sviluppano all'interno del nucleo familiare.

Vigile è stata anche l'attenzione del nostro partito al fine di assicurare alle persone addette alle cure domestiche della propria famiglia la possibilità di iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Difatti, la proposta di legge n. 1461, presentata alla Camera dall'onorevole Cristofori e da numerosi altri parlamentari della Democrazia cristiana, prevedeva, all'articolo 21, tale possibilità. Poichè questo articolo è stato stralciato e non risulta compreso nel testo presentato in Aula a Montecitorio per il riordinamento del sistema pensionistico e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da parte della Democrazia cristiana esso è stato ripresentato quale emendamento aggiuntivo (emendamento n. 2101 dei deputati Anselmi, Costa Silvia, Cristofori).

La complessità del provvedimento pendente dinanzi alla Camera dei deputati ed il timore di una sua non sollecita approva-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione inducono a ripresentare al Senato, quale disegno di legge autonomo, la norma relativa alla possibilità di iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle persone adette alle cure domestiche della propria famiglia.

Attesa la particolare rilevanza sociale e le sollecitazioni dei soggetti interessati (sollecitazione espressa in special modo dal Movimento italiano casalinghe) al provvedimento, che si ha l'onore di presentare, i proponenti ne augurano una sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone di età non inferiore ai venticinque anni e non superiore ai quaranta anni che, non prestando attività lavorativa alle dipendenze di terzi od autonoma o non essendo iscritte in albi professionali ovvero non essendo titolari di pensione diretta, si occupano, senza vincolo di subordinazione, delle cure domestiche nella propria famiglia, possono ottenere, a domanda, l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il limite minimo di età per le persone coniugate e per gli orfani non studenti è ridotto a diciotto anni.

2. Sono escluse dalla facoltà di cui al comma 1 le persone che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria in una delle gestioni previdenziali che tutelano le attività lavorative di cui al comma stesso o possono perfezionare tali requisiti per effetto della ricongiunzione delle posizioni assicurative.

3. Per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria di cui al comma 1, per il versamento dei contributi e per il raggiungimento del diritto alle prestazioni e della misura di queste si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo del contributo do-

vuto è quello previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per i lavoratori dipendenti comuni.

4. Le persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritte alla « Mutualità pensioni », disciplinata dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, possono richiedere, entro un anno dalla data predetta, di avvalersi delle disposizioni di cui ai commi precedenti, indipendentemente dal possesso dei requisiti in essi previsti.

5. I contributi versati dagli assicurati di cui al comma 4 sino alla data del 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati utili ai fini del calcolo del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e della misura di questa. A tale scopo viene accreditato per ciascun anno o frazione di esso un numero di contributi pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo l'importo complessivamente versato per ciascun anno, o frazione di esso, per l'importo corrispondente al valore del contributo volontario minimo in vigore nei periodi considerati per i lavoratori dipendenti comuni.

6. Norme intese a prevedere le procedure mediante le quali è attuata la soppressione della gestione « Mutualità pensioni » nonchè le modalità per la gestione ad esaurimento che deve garantire alle attuali iscritte i trattamenti previsti dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.